

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../272678/2007

OGGETTO: COMUNE DI CASELLE TORINESE - PROGETTO PRELIMINARE  
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 82 DEL 18/12/2006) -  
OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Caselle Torinese con deliberazione del C.C. n. 82 del 18/12/2006, trasmesso alla Provincia in data 02/02/2007 (*Prat. n. 23/2007*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 82 del 18/12/2007 di adozione, di seguito riassunti:

“premessi che in relazione agli insediamenti che si sono realizzati nel recente passato sulle aree prospicienti il tratto di viabilità di via Alle Fabbriche, si sono andate prospettando nuove esigenze di servizio della strada in esame quali:

- il forte sviluppo delle attività del centro sportivo di Caselle richiede spazi adeguati per il parcheggio. È opportuno mantenere, per quanto possibile, quelli esistenti che, tra l'altro, sono inseriti in un'area già attrezzata e ombreggiati da alberi adulti. Il tracciato della strada previsto dal P.R.G.C. vigente imporrebbe l'eliminazione di questi parcheggi esistenti e l'abbattimento della vegetazione d'ombra costituita da alberi adulti;
- occorre recuperare, per quanto possibile, il tracciato della strada Alle Fabbriche già strada provinciale per non cancellare del tutto la testimonianza dell'antico percorso di collegamento della città con i comuni limitrofi;
- occorre evitare tracciati rettilinei al fine di ridurre la velocità nel centro abitato. Quindi, coerentemente anche con il punto precedente, si ritiene di salvaguardare l'andamento ad ampie curve del percorso attuale della strada lungo tutto il fronte del campo sportivo;
- si riducono le sezioni stradali su tutto il percorso anche al fine di ridurre la velocità sulla nuova strada. Le superfici derivanti dalla riduzione delle sezioni stradali vengono destinate, dalla presente variante, a verde e parcheggi che vanno ad incrementare quelli già previsti dal P.R.G.C. vigente, prevedendone nel contempo un utilizzo lungo tutto il

percorso che svolgerà anche una funzione di separazione e protezione delle residenze dalla strada”;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- nel tratto già costruito di Via Che Guevara la sezione stradale viene normalizzata a 12 m totali, inclusa la pista ciclabile e, nel tratto compreso tra la rotonda di via Che Guevara e l'innesto del sottopasso ferroviario a 12.50 m totali;
- la sezione della sede stradale lungo tutto il percorso riportato nella variante parziale, variabile a seconda del tratto e delle esigenze che potranno essere puntualizzate in sede di progetto esecutivo, potrebbe essere costituita da: 1.5 m per ogni marciapiede, 7.00 m di carreggiata a doppio senso di circolazione, 1.50 m di banchina alberata ove ritenuto opportuno inserirla, 2.50 m di pista ciclabile lungo l'arteria principale dalla rotonda di via Che Guevara fino al tratto di innesto del sottopasso della ferrovia e 2.00 m sugli altri tratti;
- la pista ciclabile viene indicata in cartografia con un segno convenzionale che, in considerazione della scala delle tavole, non ha lo spessore reale dell'area occupata; in ogni caso l'area occupata dalla pista ciclabile viene, agli effetti del calcolo delle aree, valutata come area destinata alla viabilità. Questo in congruenza con il calcolo fatto nel vigente P.R.G.C. ove la pista ciclabile rientrava nella sezione stradale;
- la cartografia della variante tiene conto della nuova situazione reale delle aree adiacenti la strada, relativamente ai P.E.C. già approvati anche se non ancora realizzati, nonché delle aree a servizi connesse;
- la variante inserisce, inoltre, un collegamento stradale tra la nuova strada di P.R.G.C. e via Alle Fabbriche per consentire un *“adeguata circolazione nelle aree di nuovo insediamento residenziale indicate dal P.R.G.C.”*;
- si rimanda alla fase di progettazione esecutiva la scelta dell'inserimento, della migliore disposizione e dell'indicazione dei marciapiedi, anche in relazione al contesto esistente ammettendo, senza che ciò possa comportare variante al P.R.G.C., anche l'inversione delle relative destinazioni, a condizione che le dimensioni delle sezioni stradali previste non vengano modificate;
- in sintesi l'area destinata alla viabilità passa da 19.892 mq a 10.951 mq, la differenza pari a 8.941 mq viene riservata a servizi con prevalenza a verde (nella misura di 7.653 mq) e parcheggi (1.288 mq) determinando, pertanto, un incremento delle stesse pari a 0.35 mq / ab; le aree residenziali coinvolte nella variante riguardano le destinazioni *“RPb”* e *“RN2”*, complessivamente, per ogni tipo di area la variante non modifica le quantità delle singole superfici, le quali restano invariate, e, pertanto, rimane inalterata la capacità edificatoria;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Caselle Torinese, con deliberazione C.C. n. 82 del 18/12/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) con riferimento alle modificazioni apportate alle aree per servizi pubblici, considerando anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto previsto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, la variazione progressiva venutasi a creare;
  - b) si constata che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
  - c) si segnala, infine, che al Progetto Preliminare di Variante Parziale non è allegata la verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge dispone, difatti, che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*" (c. 3 art. 5) e che "*.. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*" (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Caselle Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....